

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019
61/2019/R/COM

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5, COMMA 5.3 BIS, DEL TESTO INTEGRATO DELLE
MODALITÀ APPLICATIVE DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI
CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1053^a riunione del 19 febbraio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio, n. 2 (di seguito: DL 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: DPCM 159/13);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 (di seguito: DM 7 novembre 2014);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (di seguito d.lgs. 147/17);
- Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n.108 (di seguito: DL 25 luglio 2018);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (di seguito: DL 4/19);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG) e s.m.i, Allegato A deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com (di seguito: deliberazione 94/2017/R/com);

- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr;
- la determinazione 28 ottobre 2015, 9/DCCA/2015 (di seguito: determinazione 9/2015);
- la determinazione 14 novembre 2016, 6/2016- DCCA (di seguito determinazione 6/2016).

CONSIDERATO CHE:

- il DM 28 dicembre 2007 stabilisce, che ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad ottenere il bonus sociale elettrico, è utilizzato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e che tale previsione è stata estesa al bonus sociale gas con il DL 185/08;
- il DPCM 159/13, che ridefinisce le modalità di calcolo dell’ISEE, prevede che la Domanda Sostitutiva Unica (DSU), presentata per ottenere una attestazione ISEE, ha validità dalla data di presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo;
- il DM 7 novembre 2014, attuativo del citato DPCM, dispone all’articolo 2, comma 2.3, che l’attestazione riportante il calcolo dell’ISEE sia resa disponibile da INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda stessa da parte dell’utente;
- la nuova disciplina introdotta dal DPCM 159/13 ha trovato applicazione a partire dal 1 gennaio 2015;
- il successivo d.lgs 147/17, istitutivo del Reddito di inclusione, stabilisce all’articolo 10, comma 4 che, a decorrere dal 1 settembre 2018, la DSU abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto;
- l’articolo 5, comma 1, lettera c), del DL 25 luglio 2018, ha modificato l’articolo 10, comma, 4 del d.lgs 147/17 e ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2019 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto”;
- infine, l’articolo 11, comma 2, lettera d), del DL 4/19, che istituisce il Reddito di Cittadinanza, ha nuovamente modificato l’articolo 10, comma 4 del d.lgs 147/17 prevedendo che le DSU presentate dal 1 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 scadono il 31 dicembre 2019, mentre le DSU presentate a partire dal 1 settembre 2019 scadano il successivo 31 agosto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIBEG contiene la disciplina attuativa del bonus sociale elettrico e gas e stabilisce che, in presenza di un ISEE compreso entro la soglia fissata dai decreti istitutivi, il bonus sociale sia riconosciuto per dodici mesi, salvo richiesta di rinnovo;
- l’articolo 5, del TIBEG, fissa le modalità con cui il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del bonus mantenendo la continuità di erogazione e che tali

- modalità comportano che la domanda di rinnovo sia presentata entro il mese n-1, essendo n l'ultimo mese di validità del periodo di agevolazione in corso;
- successivamente al DPCM 159/13, per preservare la continuità di erogazione anche nei casi in cui il termine ultimo per il rinnovo fosse prossimo al termine di scadenza a data fissa dell'ISEE, l'Autorità è intervenuta con due successive determinazioni (9/2015 e 6/ 2016) ed infine con la deliberazione 94/2017/R/com, che ha introdotto all'articolo 5 del TIBEG il comma 5.3 bis;
 - in particolare, quest'ultimo comma prevede una deroga per i titolari di bonus sociale per i quali il termine ultimo per presentare la domanda di rinnovo non risulti completamente compatibile con la scadenza della DSU al 15 gennaio di ogni anno e con i tempi di rilascio delle attestazioni da parte di INPS;
 - l'articolo 4, comma 4.1 bis del TIBSI, che contiene la disciplina attuativa del bonus sociale idrico, di cui al DPCM 13 ottobre 2016, rinvia all'articolo 5 del TIBEG per le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di rinnovo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- provvedere urgentemente a riformulare l'articolo 5, comma 5.3 bis, del TIBEG per dare immediata attuazione ai nuovi termini di scadenza previsti per la DSU dal DL 4/19 e, in termini più generali, per tutelare i titolari di bonus sociale elettrico, gas ed idrico per i quali il termine ultimo per presentare la domanda di rinnovo non risulti completamente compatibile con una scadenza della DSU a data fissa

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIBEG:
 - a. all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione: "*DSU è la dichiarazione sostitutiva unica compilata dal richiedente al fine di ottenere l'indicatore ISEE*";
 - b. all'articolo 5, comma 5.3 bis:
 - i. dopo le parole "*quando quest'ultimo termine coincide*" sostituire le parole "*con il 31 dicembre o il 31 gennaio di ogni anno*", con le parole "*con il mese antecedente o coincidente con quello previsto dalla normativa vigente per la scadenza della DSU*";
 - ii. dopo le parole "*se presentate entro*" sostituire le parole "*28 febbraio*" con le parole "*l'ultimo giorno del mese di inizio del nuovo periodo di agevolazione*";
2. di inviare il presente provvedimento all'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

3. di pubblicare il presente provvedimento e il testo del TIBEG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini